

la valutazione delle attività alla data di chiusura dell'esercizio dell'Istituto possa presentare difficoltà rilevanti, data la disposizione nell'art. 46 dello Statuto la quale prescrive che i titoli e gli immobili debbono essere segnati in bilancio per il prezzo di acquisto. E' evidente che per la nostra Azienda, va inteso come prezzo di acquisto per ciascuna categoria di attività, il prezzo risultante dal conto inventario di entrata, il quale come già dicemmo segna i prezzi dei beni stessi al loro ingresso nel patrimonio dell'Istituto.

Lo stesso art. 46 disciplina l'impostazione delle svalutazioni e plusvalenze patrimoniali che siano state verificate nell'esercizio ; stabilendo che esse siano regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari e immobiliari, e prescrivendo pure che a siffatto fondo siano da attribuirsi le plusvalenze .

In sostanza l'art. 46 mentre determina i criteri di formazione del bilancio preordinati al fine di garantire la integrità effettiva del patrimonio dell'Azienda in rapporto alle valutazioni di bilancio, ha voluto anche prevenire la possibilità di costituzione di utili non derivanti dall'esercizio industriale, ma dalle plusvalenze patrimoniali.